



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

## AVVISO AI CONTRIBUENTI

### **Rate e scadenze dell'imposta comunale anno 2018 (art. 296 e 297 LT)**

Il Municipio di Caslano, richiamati gli art. 296 e 297 della Legge tributaria del 21 giugno 1994, comunica che l'**imposta comunale per l'anno 2018** è riscossa, a contare dal mese di aprile 2018, a cura della Cassa comunale.

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione, la quarta è a conguaglio.

I **termini di scadenza** delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

I	rata di acconto	30 aprile 2018
II	rata di acconto	30 giugno 2018
III	rata di acconto	31 agosto 2018
IV	rata a conguaglio	a partire dal 2019, alla data d'intimazione del conteggio.

### **Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)**

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

### **Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e 247 LT)**

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

### **Versamenti e restituzioni d'imposta al contribuente, addebito delle spese**

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta al contribuente possono essere poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

### **Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 2.5%.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

### **Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)**

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

### Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse remunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2018.

Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2018. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

### Acconto equo

Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito del 2.5%.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito del 0.10%.

PER IL MUNICIPIO  
Il Sindaco:  Il Segretario:   
E. Taiana  I. Casanova

Ris. mun. del 08.01.2018

Pubblicato all'albo comunale dal 15 gennaio 2018 al 14 febbraio 2018